

**Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.**

**RICORRENTE: Prof.ssa LA ROSA Giovanna** (nata a Milazzo (ME) il 14.04.1979 e residente in Merì (ME) Via Intercomunale Camicia n. 2, Codice fiscale: LRS GNN 79D54 F206O), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it), in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

**CONTRO**

**RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA**, in persona del Direttore *pro-tempore*, **4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

**nei confronti**

tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2021-22 (compresi immessi in ruolo da concorso e/o GAE) e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

**FATTO**

La ricorrente è una docente di scuola secondaria di II grado (classe di concorso A037 – Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologiche e Tecniche di Rappresentazione Grafica – Posto Comune), assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica 01.09.2015, attualmente titolare presso l'Istituto Superiore “M. Colonna” di Roma ([RMTH03000V](#)) - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.



Per il corrente anno scolastico 2020-2021, la ricorrente – essendo inserite nella GPS 2020-21 per la classe di concorso A060 scuola secondaria di I grado – è stata individuata destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro su cattedra ordinaria, con decorrenza 02.10.2020 e scadenza 31.08.2021, presso la sede P.E. Lipari (si allega contratto del 02.10.2020 del Centro Provinciale di Istruzione Adulti CPIA provincia di Messina – **Doc.1**).

La stessa ha, altresì, partecipato alla mobilità interprovinciale, ai sensi dell'O.M. n. 106/2021 e del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al triennio 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 del 06.3.2019 (**Doc.2**) indicando secondo un preciso ordine, le preferenze qui di seguito indicate:

- 1) Scuola METD08000A ME ITET. E. Fermi Economico e Tecnologico;
- 2) Scuola METD05000E ME I.T. L. Da Vinci Economico e Tecnologico;
- 3) Scuola METH01000T ME I.T.T.L. Caio Duilio;
- 4) Scuola MEIS00900P ME I.S. Minutoli di Messina;
- 5) Provincia ME ME Messina;
- 6) Provincia CT CT Catania;
- 7) Provincia PA PA Palermo;
- 8) Provincia RG RG Ragusa;
- 9) Provincia SR SR Siracusa;
- 10) Provincia EN EN Enna;
- 11) Provincia TP TP Trapani;
- 12) Provincia AG AG Agrigento;
- 13) Provincia CL CL Caltanissetta;
- 14) Provincia KR KR Crotone;
- 15) Provincia NA NA Napoli;

Nello specifico, nella suindicata domanda, la docente nella sezione dedicata alle preferenze (cfr. pag. 6 Doc.2) **ha indicato la disponibilità: a) all'insegnamento presso una scuola carceraria; b) all'insegnamento sulle scuole serali** e c) anche richiesta di cattedre orario anche tra comuni diversi.

Il M.I.U.R. provvedeva a convalidare la domanda di mobilità (**Doc.3**), attribuendo alla stessa 30 punti come punteggio base, 4 punti come punteggio figli e 6 per il comune di ricongiungimento, per un totale complessivo pari a 40 punti, ma senza riconoscere il chiesto trasferimento (si allega email mancato trasferimento – **Doc. 4**).



Purtroppo, altri docenti hanno ottenuto le sedi prescelte dalla ricorrente nonostante assunti a tempo indeterminato successivamente rispetto alla La Rosa: trattasi di docenti attinti dalla graduatoria di merito del concorso 2016 Regione Sicilia e/o da GAE.

### **Violazione del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 – Testo Unico delle Disposizioni**

#### **Legislative in materia di Istruzione – art. 470 comma 1**

La procedura di mobilità è regolata dall'Ordinanza Ministeriale n. 106/2021 e dall'art. 8 comma 5 del CCNI del 6.03.2019 secondo cui, per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, è previsto l'accantonamento del cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Sul punto, parte ricorrente lamenta il contrasto del disposto del suindicato art. 8 CCNI con quanto statuito dall'art. 470 D. Lgs. 297/94, quest'ultima qualificata come norma imperativa.

Evidenzia come il citato art. 8 CCNI è illegittimo nella parte in cui riserva alle procedure di mobilità solo il 50% dei posti disponibili, mentre l'altro 50% viene destinato alle immissioni in ruolo; in particolare nella parte in cui riserva il 50% dei posti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali, ai nuovi assunti in ruolo, il 25% ai trasferimenti interprovinciali per i docenti già di ruolo ed il residuo 25% alla mobilità interprofessionale.

A tal proposito, richiama **l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12.05.2020 (Doc.5)** che, in un caso analogo, ha affermato espressamente *“Tale stato dei fatti genererebbe un inammissibile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo”*.

Per completezza, è il caso di esaminare le disposizioni vigenti:

L'art. 8 CCNI, ai commi 5 e 6, dispone che *“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:*

- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

*Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).*



Ed, invece, l'art. 470 D.Lgs. 297/94, recita *“Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, **in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.***

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione”.

La lettura del testo normativo consente agevolmente di desumere che la normativa primaria, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro, con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità, disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili; a tal fine, individua le percentuali in base alle quali assegnare i



posti disponibili per le immissioni in ruolo e per la mobilità, accantonando il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per le immissioni in ruolo.

Sempre secondo il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal *“superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

Ed ancora *“La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell'accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime.”*

In realtà, per la risoluzione del contrasto tra le norme richiamate (art. 470 Dlgs. 297/94) e l'art. 8 CCNI deve tenersi presente che il rapporto tra le fonti legislativa e pattizia del rapporto di lavoro pubblico, è disciplinato dall' **art. 2 d. Lgs. n.165/2001 per come modificato dall'art. 1 legge n.15/2009** il quale ultimo dispone al co.1: *“Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derivate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”* ed, al comma 2: *“L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”*.



La norma di cui al comma 1 introduce, quindi, una necessaria riserva di legge per la deroga di disposizioni di legge, regolamento o statuto da parte dei contratti collettivi e tale deroga, in ogni caso, non può che operare con riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge adottate successivamente all'entrata in vigore di tale norma.

Ciò posto, **va rilevato che l'art. 470 D.Lgs. n.297/1994, in quanto precedente all'entrata in vigore della l.n.15/2009, è insuscettibile di deroga pattizia.**

**Il successivo D. Lgs. n.75/2017 art.1** ha ulteriormente modificato l'art. 2 D. Lgs. n.165 suindicato che per l'effetto prevede: *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. **Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.***

La deroga delle disposizioni di legge, regolamento o statuto riconosciuta alla contrattazione collettiva nazionale opera, dunque, legittimamente nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo e nei limiti delle materie affidate alla stessa dall'art. 40 co.1 che dispone: *“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.”.*



**La norma citata, quindi, individua la mobilità tra le materie nella quali la contrattazione collettiva è vincolata al rispetto delle norme di legge vigenti relativamente alle quali non è riconosciuta alcuna facoltà derogatoria.**

Non può, quindi, che rilevarsi l'illegittimità dell'art.8 CCNI nella parte in cui si pone in contrasto con l'art.470 d. lgs n.297 cit. - che garantisce il completamento delle operazioni di mobilità in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo - prevedendo per queste ultime la riserva del 50% dei posti disponibili prima dell'espletamento delle operazioni di mobilità.

**Detto principio è stato recentemente ribadito anche dal Tribunale di Palermo che con sentenza n. 2654 del 24.06.2021 (Doc. 6)** ha così statuito *“Accertato, dunque, che nella procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'.a.s. 2019/2020 alla quale ha partecipato la ricorrente dovevano essere inseriti tutti i posti disponibili e non soltanto il 50% degli stessi per effetto dell'illegittima riserva in favore delle immissioni in ruolo disposta dal CCNI cit., deve valutarsi illegittima la procedura medesima, svolta sulla scorta di una clausola contrattuale affetta da nullità”*.

**In senso conforme anche il Tribunale di Trapani con sentenza n. 275 del 25.06.2021 (Doc. 7) e poi ancora il Tribunale di Venezia con sentenza n. 295 del 27.04.2021 (Doc. 8) ed il Tribunale di Verona con sentenza 372/21.**

Numerosa **giurisprudenza di merito** ha avvallato tale interpretazione ribadendo come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”* (in tal senso, **Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017; Trib. Ravenna sent. n. 268/2017).**





Il Tribunale di Lanciano con la suindicata sentenza ha condivisibilmente affermato che: “... è noto che anche le **clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 e.e., proprio dalla norma imperativa in esame (si vedano al riguardo, Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).**

Il Tribunale di Roma ha osservato sul punto che la predetta disposizione di cui all'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994 fissa dei limiti invalicabili, quali appunto “**quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi**” (Cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sent. n. 2478/2020 del 18.05.2020).

In modo conforme, il Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 2793 del 14.09.2018, ha ribadito (con riferimento all’a.s. 2017/2018) che la riserva del 60% dei posti disponibili accantonati per le nuove assunzioni prevista dal citato CCNI è “**illegittima, in applicazione del principio, da tempo codificato, del previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento tramite concorso o comunque tramite procedura selettiva di natura comparativa. Detto principio risulta infatti esplicitato nel novellato art. 30 DLVO 165/2001 e successive modifiche che al comma 2 sancisce, salva la competenza del CCNL a regolare le procedure di mobilità all’interno delle pubbliche Amministrazioni, la nullità degli accordi o delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione della regola previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento di personale aggiuntivo; il Tribunale è dell’avviso che si tratta di disposizione di rango legale estensibile anche al settore della mobilità del personale della scuola, considerata la mancanza in tale settore di una normativa derogatoria e la rispondenza di detto principio al valore fondamentale del contenimento della spesa pubblica**”.





La questione è stata affrontata anche dalla giurisprudenza amministrativa.

In particolare il **Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 3722 del 22.7.2019** ha affermato: *“L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”*.

Dopo un primo round segnato dalla suddetta ordinanza cautelare emanata dal Consiglio di Stato, anche il **Tar Lazio - con i decreti monocratici 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020** – ha accolto le richieste di misure cautelari in merito alla necessità di dare prevalenza e preferenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative.

Detto concetto è stato ribadito anche dalla **Cassazione, Sezione Lavoro che, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017**, si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.

Ma vi è più.

L’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/01 detta un principio analogo a quello sancito dall’art. 470 D.Lgs. 297/94, statuendo che *“Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di*



*procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza".*

La giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha chiarito che “*nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico*” (cfr. Cons. Stato n. 2318/16).

Trattasi di principi che si fondano oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare; d'altra parte, l'esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e, comunque, non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile).

A margine, si rileva come la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali ricorda che “*l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità*”.



Infine, in tal senso depongono anche le **modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego**, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.

In definitiva è evidente che, nel caso di specie, **il testo dell'art. 470 cit. sia chiaro nell'orientare gli obiettivi che la contrattazione collettiva deve perseguire e, tenuto conto che dall'emanazione della predetta norma alla sottoscrizione del CCNI del 6.03.2019 sono trascorsi oltre 24 anni, si appalesa nella sua dirompente evidenza la violazione dell'intentio legis ad opera dell'art. 8 CCNI.**

\*\*\*\*\*

Alla luce della normativa sopra illustrata, appare evidentemente arbitrario oltretutto lesivo del principio di ragionevolezza costituzionalmente garantito, il diniego del trasferimento interprovinciale della ricorrente, avendo il Ministero del tutto illegittimamente accantonato i posti in favore dei docenti neoassunti e generando in favore di questi una vera e propria riserva di posti intangibile e sottratta alla procedura di mobilità.

Al contrario, il MIUR avrebbe dovuto effettuare i movimenti interprovinciali su tutti i posti disponibili e, quindi, anche sulla percentuale dei posti inizialmente riservati alle nuove assunzioni (che, a norma di legge, sarebbero dovute avvenire solo sui posti residui rimasti vacanti) e così **soddisfare la domanda della ricorrente che è titolare di una precedenza prevista per legge non derogabile dalla contrattazione collettiva.**

In conclusione, quindi, le disposizioni contrattuali citate -- per aver sottratto all'ordinaria mobilità territoriale e professionale dei posti vacanti e disponibili e per aver attribuito di fatto prevalenza nella scelta della sede alle immissioni in ruolo rispetto alla mobilità dei docenti già in servizio --



contrastano con la lettera e la ratio delle norme imperative di cui al D.Lgs. n. 297/1994 e sono, pertanto, da ritenersi nulle.

\*\*\*\*\*

Nella fattispecie, la ricorrente non è una neo immessa in ruolo, ma docente che ha presentato specifica domanda di mobilità interprovinciale con punti 40 per l' a.s. 2021/2022.

Nel caso de quo:

l'USR Sicilia con provvedimento prot. n. 18813 del 23.07.2021 (**Doc.9**) ha comunicato il contingente dei posti per le nomine in ruolo per ciascuna provincia, classe di concorso e tipologia ed allegando il prospetto (**Doc.10**) da cui risulta per la classe di concorso A037 – posto comune:

- in provincia di Messina, una disponibilità di 3 posti di cui: 2 posti da contingente GM e 1 posto dal contingente GAE (detto contingente è stato confermato anche dalle tabelle allegate dall'ATP di Messina con decreto prot. n. 19251 del 27.07.2021 (**Doc.11**).
- in provincia di Catania, una disponibilità di 4 posti di cui: 2 posti da contingente GM e 2 posti dal contingente GAE
- in provincia di Palermo, una disponibilità di 3 posti di cui: 1 posto da contingente GM e 2 posti dal contingente GAE.
- in provincia di Siracusa una disponibilità di 1 posto dal contingente GAE;
- in provincia di Enna, una disponibilità di 2 posti dal contingente GM;
- in provincia di Trapani, una disponibilità di 2 posti di cui: 1 posto da contingente GM e 2 posti dal contingente GAE.
- in provincia di Agrigento, una disponibilità di 1 posto dal contingente GM;
- in provincia di Caltanissetta una disponibilità di 2 posti dal contingente GM;

Con successivo decreto pubblicato sul sito dell'ATP di Messina il 27.07.2021 (**Doc.12**) per la medesima classe di concorso A037 risulta la disponibilità “residua” nelle seguenti sedi scolastiche (**Doc.13**):



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

- METD08001B sede carceraria, disponibilità residua posti interni n.1;
- METL00951R G. Minutoli (corso serale), disponibilità residua posti interni n.2;

Ed ancora con decreto del 27.07.2021 prot. n. 19139 (**Doc.14**) l'USR di Sicilia ha provveduto ad assegnare ai candidati (provenienti da GM 2016) le rispettive province (**Doc.15 pag. 15**) e successivamente con decreto del 31.07.2021 prot. n. 19895 (**Doc. 16**) le rispettive sedi scolastiche (**Doc.17.pag. 23**): da detto prospetto si evince che nelle sedi scolastiche rientranti nella provincia Messina ed a seguire nelle Provincia indicate come preferite nella domanda (cfr. Doc.2) la docente è stata valicata da colleghi aventi anche punteggio inferiore e precisamente:

ME	A037	GM16	Tavano	Maria	Concetta	METL00951R	G.	MINUTOLI	(CORSO	SERALE);
ME	A037	GM16	Pizzuto	Antonino	Massimo	METL00951R	G.	MINUTOLI	(CORSO	SERALE);
CT	A037	GM16	De	Francisci	Gianluca	CTTF01000G	ISTITUTO	TECNICO	ARCHIMEDE;	
CT	A037	GM16	Di	Stefano	Claudia	CTIS04300B			MARCONI-MANGANO;	
PA	A037	GM16	Cangialosi	Massimiliano	PAIS026006	ISTITUTO	SUPERIORE	STATALE	MARIO	RUTELLI;
EN	A037	GM16	Lizio	Antonino		ENTD02151D		"DUCA		D'AOSTA";
TP	A037	GM16	Ippolito	Giovanni	TPTL02151L	ISTITUTO	TECNICO	PER	GEOMETRI;	
TP	A037	GM16	Tilotta	Giovanni Antonio	TPIS02100E	I.S.	"G.B.FERRIGNO V.	ACCARDI";		
AG	A037	GM16	Gallo	Antonio	AGIS01700D	IIS	-	LUIGI	PIRANDELLO;	
CL	A037	GM16	Chianetta	Giovanna	CLTD090005	ITET	"RAPISARDI-	DA	VINCI";	
CL	A037	GM16	Fanara	Sabrina	CLTD09050E	"M.	RAPISARDI"		SERALE;	

trattasi di docenti privi di alcuna precedenza.

Ed ancora con provvedimento prot. n. 19753 del 02.08.2021 (**Doc.18**) l'ATP di Messina ad integrazione ha pubblicato avviso con elenco degli aspiranti con associazione provincia /sede inclusi nelle GAE (**Doc.19**), da cui risulta che:

A037 GAE FURNARI Rosalba METD08001B sede carceraria, senza alcuna precedenza.

Ed ancora con provvedimento prot. n. 15582 del 02.08.2021 (**Doc.20**) l'ATP di Catania ad integrazione ha pubblicato avviso con elenco degli aspiranti con associazione provincia /sede inclusi nelle GAE (**Doc.21**), da cui risulta:

A037 GAE VITALE MARCELLO CTIS023006 IS CARLO GEMMELLARO



A037 GAE D'AGOSTINO LEONORA CTIS03300R I.S. G. FERRARIS

Ed ancora con provvedimento prot. n. 13144 del 31.07..2021 (**Doc.22**) l'ATP di Palermo ha pubblicato avviso con elenco degli aspiranti con associazione provincia /sede inclusi nelle GAE, da cui risulta:

A037 UCCIARDI PIERLUIGI PAIS013004 IISS STENIO;

A037 MONTALBANO VINCENZO PAIS01100C I.I.S.S. LERCARA FRIDDI;

Ed ancora con provvedimento prot. n. 9252 del 03.08.2021 (**Doc.23**) l'ATP di Siracusa ha pubblicato avviso con elenco degli aspiranti con associazione provincia /sede inclusi nelle GAE, da cui risulta:

A037 GAE CAVARRA FRANCESCO SRTF01000Q E. FERMI SIRACUSA (SR);

Alla luce di quanto sopra ampiamente documentato, **vi è certezza che, nelle province scelte in domanda dalla ricorrente (Messina, Catania, Palermo ect.ect..) vi erano posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021-22 che sono stati sottratti alla mobilità dall'Amministrazione, sulla scorta dalla norma contrattuale che, essendo nulla, va disapplicata.**

Sul punto, si rammenta, il **principio della vicinanza della prova**, il quale prevede che l'onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

In difetto di produzione e/o contestazione ad opera dell'Amministrazione -- che è l'unica ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenza, ordine di preferenze) -- non può imputarsi alla ricorrente una carenza probatoria, in base al suindicato **principio della vicinanza della prova.**

\*\*\*\*\*



In ordine al *fumus boni iuris*, parte ricorrente richiama i motivi di diritto sopra esposti che meritano accoglimento.

**Sotto il profilo il periculum in mora**, la ricorrente evidenzia che il mancato accoglimento della presente istanza rischia fortemente di determinare un danno grave ed irreparabile per la stessa.

La medesima, dal prossimo mese di settembre 2021 -- pur di non perdere il diritto a lavorare -- si vedrà costretta a recarsi presso la scuola di titolarità (Roma), distante circa 800 km dalla propria residenza e così abbandonare la famiglia, soprattutto, il piccolo Domenico di appena tre anni e mezzo che ha **il diritto di avere accanto la propria madre e ciò ai fini di una sana ed equilibrata crescita/sviluppo** affrontando, peraltro, notevoli costi per vivere in un'altra città (si allega stato di famiglia **Doc.24**).

Il trasferimento della docente La Rosa a Roma impediscono materialmente alla stessa di svolgere la propria attività educativa e lavorativa e nel, contempo, di potersi prendere cura del proprio figlio minore: a causa del mancato trasferimento, la ricorrente si ritroverebbe ad essere frustata come lavoratrice, donna, madre e moglie, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

A tal proposito, si fa presente, inoltre, che nello stato di famiglia della ricorrente (cfr. doc.24), oltre al marito Sig. Bucca Santi -- che è dipendente, con contratto a tempo indeterminato della Banca Intesa San Paolo **Doc.25**) e, quindi, non può sostituire la moglie, qui ricorrente, nella figura genitoriale del piccolo Domenico -- è presente il suocero sig. Bucca Domenico persona ultra novantenne che, essendo affetto “*vasculopatia cerebrale ischemica cronica con declino cognitivo, grave deficit visivo, poliartriosi a marcata incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva, bronchite cronica IPB*”, è stato riconosciuto “*invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)*”, così come risulta dal verbale della Commissione INPS allegato (**Doc.26**).





Se ciò non bastasse, si rileva che la stessa docente risulta essere affetta “*Fibromatosi addominale*” ed, a seguito di intervento chirurgico di demolizione della parete addominale, i sanitari hanno ritenuto opportuno “*ridurre l’attività quotidiana per tempo indeterminato*” essendo “*questo istotipo gravato da rischio prolungato nel tempo, per cui i controlli verranno mantenuti oltre 10 anni*” (si allega referto dell’IEO di Milano del 24.05.2021 – **Doc.27**)

In definitiva, il trasferimento della docente/dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti familiari e soprattutto dal piccolo Domenico, rappresenta un pregiudizio anche alla sfera patrimoniale e reddituale del lavoratore: la stessa avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Nel caso de quo, devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita personale e familiare da ritenersi irreparabile, giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Sul punto, diversi provvedimenti cautelari hanno riconosciuto le ragioni d’urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “**pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente**” (Trib. Roma – Sez.lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir.Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur. 2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016 Tribunale di Milano, sez. lav., ordinanza cautelare del 20.7.2016).

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l’Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

**CHIEDE**



Al Tribunale di Barcellona P. G. Giudice del Lavoro affinché, visto l'art. 700 c.p.c. ritenuta allo stato al sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., convocare le parti ed omettere ogni formalità non essenziale al contraddittorio:

### **CONCLUSIONI**

- 1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, il diritto della ricorrente al trasferimento presso le sedi scolastiche ricadenti nel Comune di Messina, anche in sovrannumero, ovvero in quelli più prossimi, secondo le preferenze indicate in domanda,
- 2) Ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di disporre il trasferimento della ricorrente, presso le sedi scolastiche ricadenti nel Comune di Messina, anche in sovrannumero, ovvero in quelli più prossimi, secondo le preferenze indicate in domanda,
- 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore* alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva.
- 4) Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 27

**Dichiarazione fiscale:** Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Pace del Mela, lì 17 agosto 2021

Avv. Maria Chiara Isgrò

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La Prof.ssa La Rosa Giovanna, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

### **PREMESSO CHE**



Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa La Rosa ad ottenere l'assegnazione presso l'ambito della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2021-22 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria di II grado classe A037 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

### **RITENUTO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it), nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

### **CHIEDE**

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G., di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 17 Agosto 2021

Avv. Maria Chiara Isgrò

